

05 NOV. 2019

ARRIVATO -
0002897/E

TRIBUNALE DI RIMINI – SEZIONE CIVILE

Volontaria Giurisdizione

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI per la assunzione degli incarichi di TUTORE, CURATORE E AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Visto
[Signature]

Premesso che si rende necessario procedere alla formazione di un Elenco di professionisti cui poter attingere per il conferimento degli incarichi di tutore, curatore ed amministrazione di sostegno tutte le volte che le peculiarità del caso concreto suggeriscano l'opportunità di nominare una persona non appartenente alla famiglia o alla rete di relazioni del soggetto beneficiario della misura;

che la formazione dell'Elenco consentirebbe infatti di far affidamento sulla pronta disponibilità all'assunzione dell'incarico e sulla indispensabile onorabilità personale e professionale consone alle funzioni di pubblico ufficiale nonché su un adeguato grado di competenze specifiche nella gestione delle procedure in discorso;

che, quanto al requisito di onorabilità, è opportuno mutuare le condizioni poste dall'art. 356 co. 3 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) per la nomina a curatore fallimentare;

che al contempo l'attuazione di una opportuna e trasparente rotazione presuppone necessariamente la disponibilità di professionisti dei quali sia obiettivamente verificabile il grado di competenza tecnica ed esperienza specifica nel settore e sia prevedibile efficienza ed adeguata autonomia nella gestione;

ritenuto che sia inoltre opportuno rendere il più possibile ampie le opportunità di iscrizione nell'Elenco, consentendo di acquisire esperienze specifiche anche ai professionisti che non abbiano finora gestito procedure;

ritenuto, pertanto, indispensabile acquisire la disponibilità di professionisti, in possesso dei requisiti di seguito indicati – previamente concertati tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati – ad assumere incarichi di tutore, curatore ed amministratore di sostegno con la adeguata preparazione, diligenza e sollecitudine, per la formazione di un Elenco;

[Signature]

DISPONE

[Signature]

1 – I professionisti Avvocati che siano disponibili ad assumere l'incarico di tutore, curatore ed amministratore di sostegno presso il Tribunale di Rimini potranno presentare la propria domanda di inserimento nell'Elenco, corredata delle dichiarazioni

di seguito indicate, all'Ordine degli Avvocati di Rimini, a partire dal 15 gennaio 2020 e fino al 15 febbraio 2020 (la presentazione della domanda oltre il suddetto termine comporta che essa sarà esaminata in fase di aggiornamento dell'Elenco);

2 – I requisiti per l'inserimento nell'Elenco sono i seguenti:

- A) l'essere un Avvocato iscritto ad un Albo, in regola con gli obblighi di formazione continua ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 356 co. 3 del Codice della crisi e dell'insolvenza¹; gli Avvocati iscritti ad un Albo diverso da quello di Rimini saranno inseriti in una Sezione separata dell'Elenco, cui si potrà attingersi qualora, in ragione del luogo di residenza effettiva del soggetto sottoposto a tutela, curatela o amministrazione di sostegno, risulti soddisfatto il criterio di prossimità geografica;
- B) ed altresì l'essere stato destinatario di un incarico non revocato di tutore, curatore o amministratore di sostegno oppure l'aver frequentato almeno uno dei corsi di formazione gratuiti vertenti su tematiche inerenti le procedure in discorso che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini organizzerà in un numero minimo di tre all'anno ed il prossimo entro 60 giorni dalla firma del presente documento;

Tutti i requisiti di cui sopra saranno oggetto di autocertificazione, con analitica indicazione degli incarichi ricevuti e dei corsi frequentati.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati si impegna a pubblicizzare adeguatamente i corsi di formazione mediante un avviso, pubblicato sul sito internet del COA ed affisso presso i locali dello stesso almeno quindici giorni prima dello svolgimento di ciascun corso, recante specifica indicazione che la frequenza di almeno un corso costituisce requisito per l'iscrizione nell'Elenco.

L'Elenco sarà formato dall'Ordine degli Avvocati, che curerà il suo l'aggiornamento ogni sei mesi e la verifica a campione della autocertificazioni rese dai propri iscritti,

¹ Se ne riporta di seguito il testo:

"3. Costituisce requisito per l'iscrizione all'albo il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali."

sollevando il Tribunale da tali adempimenti; sarà trasmesso al Presidente del Tribunale e quindi pubblicato sui siti internet istituzionali del Tribunale di Rimini e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati; entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'Elenco, il Tribunale acquisirà il certificato del casellario giudiziale di ogni iscritto; a tal fine, la domanda dovrà contenere, **a pena di inammissibilità**, l'espressa autorizzazione all'acquisizione del certificato da parte del Tribunale.

Il Consiglio dell'Ordine comunicherà al Tribunale appena possibile, e comunque entro la riunione semestrale del Consiglio, eventuali variazioni della posizione professionale, disciplinare e penale dei propri iscritti.

I professionisti iscritti nell'Elenco sono tenuti a comunicare immediatamente al Tribunale ed al Consiglio dell'Ordine, a mezzo di apposita autocertificazione, le variazioni dei requisiti di inserimento, come sopra indicati, che siano intervenuti dopo la presentazione della domanda di iscrizione;

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet del Tribunale, affisso alla porta della Cancelleria della Volontaria giurisdizione nonché comunicato via PEC, a cura dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, a tutti i professionisti iscritti al predetto Ordine. Analoga comunicazione l'Ordine di Rimini si impegna ad effettuare nei confronti dei Consigli dell'Ordine dei Fori limitrofi.

Rimini, 4/11/2019

Il Presidente del Tribunale
Dr. Francesca Miconi



Il Vice-Presidente dell'Ordine degli
Avvocati di Rimini si delega del
Presidente
Avv. Domenico Amoruso

